

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 10/06/2025

FATTO

La ricorrente riferisce di essere intestataria di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nell'anno 2008 per una sorte di € 55.000,00. Nel 2013 e nel 2015 la banca le inviava *“delle comunicazioni [...] inerenti il mutuo erogato con delle indicazioni (assolutamente poco comprensibili) circa il meccanismo della indicizzazione”*. L'istante soggiunge che nel 2023 richiedeva l'estinzione anticipata del mutuo. La banca trasmetteva un conteggio riportante l'importo di € 38.693,42 e, quale rivalutazione per il cambio/conversione con la valuta svizzera, l'importo di € 28.954,79, *“per un totale di estinzione anticipata mutuo pari ad euro 60.596,49. Cioè, circa il doppio del capitale residuo”*.

Dopo avere espresso le proprie perplessità alla banca, quest'ultima formulava delle proposte alternative, consistenti in una moratoria con il mantenimento di un importo costante delle rate del mutuo oppure nella conversione del mutuo in euro. Entrambe le predette proposte non venivano accettate e la ricorrente procedeva all'estinzione del mutuo in data 14/03/2024.

Tanto premesso in fatto, la cliente contesta gli artt. 7 e 7 *bis* del contratto, in quanto non esporrebbero in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e della rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF). Al momento della sottoscrizione del contratto, infatti, la parte mutuataria non sarebbe stata resa edotta in merito ai rischi connessi alle

variazioni dei tassi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere durante il rapporto contrattuale nonché nella fase di estinzione.

La ricorrente, richiamando il consolidato orientamento dell'Arbitro nonché la posizione della giurisprudenza di legittimità e dell'AGCM al riguardo, chiede all'Arbitro di riconoscere la vessatorietà delle clausole contestate e, conseguentemente, di condannare l'intermediario a restituirle *“quanto già versato in più a titolo di estinzione anticipata del mutuo”*, oltre spese legali e di procedura.

L'intermediario, regolarmente costituito nel presente procedimento, eccepisce preliminarmente che il contratto è stato stipulato in data 12/05/2008, mentre il ricorso è stato presentato in data 04/02/2025 *“e di conseguenza la competenza dell'ABF è limitata al periodo successivo al 04/02/2019”*.

I profili di invalidità sollevati da controparte, infatti, attengono alla determinazione del tasso d'interesse ed all'indicizzazione in valuta estera disciplinati in contratto sin dalla sua stipula, ovvero *ab origine*. Poiché si tratta di profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale di competenza dell'Arbitro sopra indicato, deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio.

Nel merito, il convenuto rileva che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dalla cliente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito. La mutuataria, pertanto, ha ricevuto una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, costituiva l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il c.d. “cambio convenzionale o storico”). In caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio rilevato in tale momento.

Nel conteggio estintivo emesso nel febbraio 2024, quindi, alla voce “rivalutazione” è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario ed il valore espresso in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto.

Il resistente evidenzia che l'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata è funzione di un'unica variabile, ovvero il tasso di cambio rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione, con la conseguenza che, qualora la conversione vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente previsto all'interno del piano di ammortamento.

Analogamente, in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà inferiore all'equivalente previsto dal piano di ammortamento.

L'intermediario osserva che, laddove fosse ricorsa quest'ultima ipotesi, la ricorrente non avrebbe contestato il meccanismo di estinzione anticipata.

Ne deriva che le doglianze di controparte sarebbero frutto unicamente dell'effetto sfavorevole del cambio nel momento storico in cui è stata richiesta l'estinzione, dovuta a fattori estranei alla volontà delle parti.

Per quanto attiene, invece, all'asserita opacità informativa del meccanismo sopra descritto, l'intermediario sottolinea che la ricorrente apprendeva la natura del mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto ma anche dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto, tant'è che la stessa ricorrente, a riprova del fatto di avere ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente

sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinanzi al notaio.

La cliente, inoltre, ha ricevuto informazioni anche nel corso del rapporto tramite comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato nel caso di estinzione anticipata.

L'intermediario richiama anche una pronuncia del Collegio di Milano (n. 14649/2020), che ritiene rilevante e applicabile nella decisione del caso *de quo* nonché diverse sentenze della giurisprudenza di merito, *“ormai unanime nel decidere in favore della piena comprensibilità - da parte di soggetti professionisti e non - delle clausole contrattuali in esame”*.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 23655/2021, non ha confermato la correttezza del Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiamato dalla ricorrente.

Inoltre la Cassazione, con la recente decisione del 22/01/2025, ha definitivamente accertato la chiarezza ed efficacia delle clausole contrattuali in esame.

In sede di conclusioni il resistente, richiamato l'art. 34, co. 2, del Codice del Consumo, chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

Nelle repliche l'istante, con riferimento all'eccezione di incompetenza temporale, evidenzia che il comportamento di cui si controverte è *“relativo agli anni 2023/2024 con la richiesta dei conteggi e di estinzione anticipata del mutuo e con l'estinzione dello stesso, quando la banca ha trattenuto somme oltre il capitale in prestito con gli interessi maturati, per via del meccanismo della doppia conversione”*. La ricorrente, richiamata la giurisprudenza più recente sul tema, insiste nell'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

La presente controversia riguarda la contestazione delle modalità contrattualmente previste per il calcolo del debito residuo in caso di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, con la richiesta di accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative ad un contratto di mutuo, stipulato in data 12/05/2008.

Per quanto attiene all'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, si rappresenta che l'orientamento consolidato dei Collegi ritiene che il referente temporale, ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis* dell'Arbitro, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario (*ex plurimis*, Collegio ABF Napoli, n. 22916/2020).

Nel caso di specie risulta *per tabulas* che il rilascio dell'ultimo conteggio estintivo è avvenuto in data 29/02/2024 mentre il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 18/03/2024, ovvero in un periodo non escluso dalla competenza temporale dell'ABF.

Ne consegue che deve essere respinta l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*.

Passando alla trattazione nel merito, si rileva che la doglianza della ricorrente appare focalizzata sulla sproporzione tra il capitale originariamente mutuato (pari ad € 55.000,00) e l'importo che la medesima ha dovuto corrispondere al momento dell'estinzione anticipata (pari ad € 60.302,36) in occasione della vendita dell'immobile.

L'art. 7 del contratto di mutuo disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata, stabilendo che: *“Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro”*.

Il successivo art. 7-bis regola il meccanismo di conversione del tasso, precisando che il debito residuo viene “*decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero*” collegato al mutuo.

Ne deriva che, in caso di estinzione anticipata, gli importi già restituiti o ancora dovuti dalla mutuataria sono dapprima convertiti in franchi svizzeri sulla base del “tasso di cambio convenzionale” ed il relativo prodotto deve poi essere riconvertito in euro al tasso di cambio corrente.

Dal conteggio informativo fornito alla ricorrente per l'estinzione anticipata si evince che il capitale residuo, alla data del 04/03/2024, ammontava ad € 38.693,42, laddove la somma dovuta a titolo di rivalutazione risultava pari ad € 28.954,79.

Il ricorso è fondato e appare meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (*ex plurimis*, Cass., 08/08/2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali ed i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle relative clausole contrattuali.

Secondo quanto già evidenziato dal Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento ABF, n. 5866/2015), non sembra che le clausole in esame esponano in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, sicché le stesse, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 30/04/2014 n. 26), si pongono in contrasto sia con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, co. 2, Cod. Cons.), che contro il predetto orientamento della Suprema Corte (Cass., 31/08/2021, n. 23655).

La clausola contrattuale contenuta nell'art. 7, infatti, si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l'importo, così ottenuto, sia riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma, di fatto, non espone le operazioni aritmetiche che debbono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra.

La violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ribadita da CGUE, 20/09/2018, Causa C-51/17) fa sì che questa clausola vada qualificata come abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della citata direttiva, laddove determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto ex art. 33, co. 1, Cod. Cons.

La clausola contrattuale di cui si tratta è, pertanto, suscettibile di essere dichiarata nulla *ex officio*, ai sensi dell'art. 36 Cod. Cons., così come deve essere dichiarata nulla anche la relativa clausola contenuta nell'art. 7-bis.

Il Collegio precisa, inoltre, che le nullità rilevate, atteggiandosi come nullità necessariamente parziali, non travolgono l'intero contratto, ma impongono l'applicazione “della norma di diritto dispositiva alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, con la conseguenza che l'intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 (Collegio di Coordinamento ABF, n. 5866/2015).

In altri termini, ribadita la nullità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato tra le parti e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, co. 1, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che la ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione di

cui è stata dichiarata la nullità (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5624/2023; n. 3363/2022; 11097/2021).

Il Collegio dispone altresì a carico dell'intermediario il ristoro delle spese di assistenza difensiva sostenute dall'istante, liquidate in via equitativa nell'importo omnicomprendivo di € 200,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità delle clausole contrattuali, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione del conteggio di anticipata estinzione, nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALBERTO MARIA BENEDETTI